



IL SINDACO

Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO

Vincenzo dr. Todaro



Allegato D al n. 81.105/11.979

STATUTO

* * * * *

della Società a responsabilità limitata

"TREGAS – TRENTINO RETI GAS S.R.L."

con sede in Tione di Trento (TN)

Capitale sociale Euro 21.000,00

* * * * *

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale " TREGAS – TRENTINO RETI GAS S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) ~~lo sviluppo e la riqualificazione di sistemi infrastrutturali strategici per l'economia produttiva e turistica locale;~~
- b) ~~l'attività di importazione, acquisto, vendita, trasporto, distribuzione, stoccaggio, imbottigliamento in Italia ed all'estero di ogni tipo di gas naturale e non;~~
- e) ~~la costruzione e la manutenzione di impianti per il trasporto, di serbatoi, di reti di trasporto e distribuzione, anche sotterranee, stabilimenti di imbottigliamento, trattamento, stoccaggio e distribuzione di ogni tipo di gas naturale e suoi derivati;~~

~~d) l'assunzione di partecipazioni in altre società, enti o imprese di carattere industriale, commerciale, agricolo e finanziario sia italiane che estere nonché l'assistenza ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni, senza esercizio nei confronti del pubblico, in quanto l'attività sociale viene svolta nei confronti di società partecipate, controllate e collegate quali definite dall'art. 2359 del Codice Civile.~~

La società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società, enti o imprese le cui attività consistano nella produzione di servizi d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nell'autoproduzione di servizi strumentali, nonché, se l'ordinamento giuridico lo consente, in qualsiasi altra rilevante per lo sviluppo economico e civile delle comunità locali degli enti soci.
La società ha altresì ad oggetto l'assistenza e il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni; in particolare la società ha lo scopo di: a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate; b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate.

Sono specificatamente esclusi:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77;
- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1;

- l'assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento, l'intermediazione nei pagamenti e nei cambi;
- le attività di locazione finanziaria e di factoring;
- la fornitura di servizi volti all'incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

La società, rispondendo ai requisiti prescritti dall'ordinamento, potrà anche: a) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli Enti soci impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi di interesse generale; b) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà degli Enti soci; c) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti dagli Enti soci; d) provvedere alla gestione dei diritti domenicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali.

La società, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci.

~~La società può inoltre esercitare, al fine di realizzare l'attività principale, ogni altra attività commerciale, industriale, finanziaria, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, e compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare necessaria od opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.~~

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel comune di Tione di Trento (TN).

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 21.000,00.- (ventunomila).

I diritti sociali spettano di regola, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno socio posseduta.

L'atto costitutivo può prevedere che le partecipazioni dei soci possano essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Con decisione unanime di tutti i soci possono essere attribuiti ai singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili. Tali diritti potranno essere variati solo a seguito di delibere assembleare presa con il voto favorevole di tutti i soci.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura, crediti o prestazioni d'opera e servizi, con le modalità di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.. Ai sensi dell'art. 2481 bis C.C. è ammesso che l'aumento del capitale sociale possa essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire, con atto di qualsiasi forma e natura, la propria partecipazione o diritti ad essa inerenti, dovrà darne comunicazione alla società, mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della stessa.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e deve avere allegata la copia dell'accordo di vendita. La società, entro trenta giorni, deve comunicare a mezzo lettera raccomandata, a tutti i soci, l'offerta d'acquisto pervenuta.

Il diritto di prelazione va esercitato per la totalità della partecipazione o dei diritti offerti in prelazione entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, mediante lettera raccomandata indirizzata alla società. Qualora venga esercitato il diritto di prelazione al prezzo richiesto dal cedente, il trasferimento sarà perfezionato senza ritardo.

La prelazione deve essere esercitata accettando sia il prezzo sia le modalità di pagamento indicate dall'offerente.

Se i soci interessati all'acquisto sono più di uno, si farà luogo, ove del caso, al riparto fra essi in proporzione della loro partecipazione.

Qualora anche un solo socio dissenta sul prezzo richiesto dal cedente, il prezzo sarà determinato, per ognuna di tali cessioni, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

Il suddetto termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sarà sospeso a decorrere dalla comunicazione di dissenso da parte del singolo socio fino alla data di determinazione del prezzo da parte dell'arbitro ovvero del collegio arbitrale.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate sul libro dei soci.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, previo gradimento dei soci, da ottenere con la seguente procedura:

- richiesta del gradimento da parte del socio offerente all'organo amministrativo;
- entro 30 giorni l'organo amministrativo convocherà i soci in assemblea perchè si pronuncino sul gradimento;
- il gradimento potrà essere negato anche senza motivazione; in tal caso si applica l'articolo 2469 C.C.;
- i soci decidono con le maggioranze previste dall'articolo 28, non computandosi la partecipazione appartenente al socio offerente;

- l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, la decisione sul gradimento entro 15 giorni;
- qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento non pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alle condizioni inizialmente previste al soggetto indicato entro i 60 giorni successivi, spirati i quali l'intera procedura di cui al presente articolo deve essere interamente ripetuta.

Il trasferimento delle quote ha effetto, verso la società, dall'iscrizione nel libro soci.

Articolo 8

Recesso

Il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato dal socio, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita alla società entro sessanta giorni dalla trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee dei soci della decisione che lo legittima, con le generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Il recesso si intende esercitato nel momento in cui è comunicato alla società. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 10 del presente statuto.

Non è ammesso il recesso parziale.

Articolo 9

Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dalla legge e nei modi previsti dall'art. 2473bis C.C..

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza di cui all'art. 23.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi aventi causa in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo si applica l'art. 26 del presente Statuto.

Articolo 10-bis - Organi sociali

La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

Articolo 11

Amministrazione

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'amministratore unico è rieleggibile e resta in carica per tre esercizi. La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Amministratore Unico.

Articolo 12

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società ad eccezione di quelli attribuiti all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Sono comunque riservate all'assemblea dei soci le decisioni in materia di:

- acquisto e cessione di immobilizzazioni con valore superiore a Euro 50.000 (cinquantamila);
- acquisto e cessione di partecipazioni societarie;
- fissazione del limite massimo annuo di indebitamento con il sistema creditizio.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore Unico.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

Articolo 13

Compenso dell'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare all'Amministratore Unico un compenso o un'indennità annuale. nei limiti stabiliti dall'ordinamento .

Articolo 14

Organo di controllo

~~La società può nominare il collegio sindacale o il revisore, ai quali spetta il controllo contabile.~~

~~Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.~~

La società nomina l'organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo oppure dal collegio sindacale, oppure un revisore, cui spetta il controllo contabile.

Articolo 15

Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è designato A.S.M. Tione, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. . La nomina deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentanza di genere.

La cessazione dei sindaci, oppure è stato nominato il sindaco unico, per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Articolo 16

Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale ~~e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso~~, la società nomini per il controllo contabile un revisore, a questi si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 17

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Sono comunque riservate all'assemblea dei soci le decisioni in materia di:

- acquisto e cessione di immobilizzazioni con valori superiore a Euro 50.000 (cinquantamila);
- acquisto e cessione di partecipazioni societarie;
- fissazione del limite massimo annuo di indebitamento con il sistema creditizio.

Articolo 18

Diritto di intervento e diritto di voto

Hanno diritto di intervento e di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 19

Assemblea

Tutte le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima della data prevista per l'assemblea stessa o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 21

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 22

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e l'assenso di tanti soci che rappresentino una quota superiore al 50% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze e/o diversi quorum costitutivi e deliberativi.

Articolo 24

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci nell'atto costitutivo.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ai sensi dell'art. 2484 e seguenti C.C..

Articolo 26

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci e i revisori saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, in base alla domanda proposta su istanza della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

E' altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, revisori relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 27

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

